Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 22 agosto 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1952, n. **1079.**

Modificazione della tabella organica del personale dell'Educandato « Maria Adelaide » in Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza dal 1° ottobre 1950, l'organico del personale dell'Educandato « Maria Adelaide » di Palermo, di cui alla tabella *E* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è modificato e sostituito da quello indicato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

All'onere di complessive lire 135.000 derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 109 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Tabella organica del personale dell'Educandato « Maria Adelaide » di Palermo

GRUPPO *A*

Grado		Numero dei posti
6°	Direttrice	1
7°	Vicedirettrice	1
	Professori di ruolo A	
7°	Professori ordinari	10
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
	Professori di ruolo B	
8°	Professori ordinari	3
9°	Professori ordinari	
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
	GRUPPO *B*	
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	11
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Segretario economo di 1ª classe	1
10°	Segretario economo di 2ª classe	
11°	Segretario economo di 3ª classe	
12°	Vice segretario economo	
	GRUPPO *C*	
11°	Applicato	1
12°	Applicato	

LEGGE 29 luglio 1952, n. **1080.**

Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 il contributo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere, per l'esercizio 1951-52, di complessive lire 96.000.000, viene provveduto:

per lire 26.000.000 mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitoto n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52;

per lire 70.000.000 con parte delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 luglio 1952, n. **1081.**

Concessione all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli, di un contributo straordinario di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli, un contributo straordinario di L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo viene fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 luglio 1952, n. **1082.**

Graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali 1947-1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nelle Province, dove siano ancora in vigore graduatorie dei concorsi magistrali ad esaurimento, di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1947, n. 373, 16 aprile 1948, n. 830, 7 maggio 1948, n. 817 ed alla legge 9 maggio 1950, n. 281, le assunzioni in ruolo, fatta preliminarmente salva l'assegnazione di un quinto per ogni tipo di concorso, saranno disposte in modo da raggiungere complessivamente i tre quinti dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 luglio 1952, n. **1083.**

Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perchè sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato.

Non può essere corrisposta più di un'indennità per lo stesso giorno, anche se vengano effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo di quest'ultimo è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di cui al primo comma.

Art. 2.

Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, è dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al grado già rivestito se trattasi di pensionati e al grado 7° dell'ordinamento gerarchico se trattasi di estranei.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 agosto 1952, n. **1084.**
Modificazioni alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è sostituito dai commi seguenti:

« La Commissione provinciale è composta:

1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;

3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima accupazione o da un suo delegato;

4) da un rappresentante della gestione I.N.A.-Casa;

5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 agosto 1952, n. **1085.**
Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente periodo:

« I fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione ».

Art. 2.

All'art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati e in particolare:

a) dell'opera di personale insegnante di ruolo da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;

b) dell'opera di personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

c) dell'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive Amministrazioni, chiedano di essere temporaneamente distaccati presso l'Istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il lavoro;

d) dell'opera di personale dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio, nelle ore pomeridiane e senza pregiudizio della normale attività per i servizi di istituto della propria amministrazione, chiedono di rendere prestazione straordinaria, giornaliera, fino a cento ore al mese, in ragione di quattro ore giornaliere.

Al personale di cui alle lettere *c*) e *d*) si ricorrerà soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalle lettere precedenti.

Per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche, ed in particolare per il servizio meccanografico, l'Istituto centrale di statistica potrà assumere personale avventizio diurnista, con le modalità previste dal regolamento interno dell'Istituto, e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Tale personale non potrà eccedere le 150 unità.

Art. 4.

Al personale comandato presso l'Istituto centrale di statistica, ai sensi della presente legge, sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento organico, al compenso per lavoro straordinario ed ai premi eccezionali, previsti dalle norme in vigore, una indennità di comando, graduata secondo i gradi del personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 5.

La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è elevata da 2720 milioni a 3000 milioni di lire.

Alla maggiore spesa di 280 milioni di lire sarà provveduto con parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1086.

Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, è raddoppiata.

Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 2800.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonchè per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 13 milioni annui, viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1952, n. 1087.

Collocamento fuori ruolo di funzionari da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 13;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà prevista dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 66, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 13, può essere esercitata sino ad un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 107. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1952.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Brindisi, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Rebuzzi dott Arturo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Guadalupi rag. Rosario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Casamassima ing. Emanuele, rappresentante del Genio civile;

Barnaba dott. Emanuele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pulli Oronzo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Somma Antonio, Spinosa Antonio, Pinto Raffaele, Leone Teodoro, Chiaramida Giovanni, Pino D'Astore Alessandro e Guadalupi Arnaldo, rappresentanti dei lavoratori;

De Siati Alfonso, Papadia Giuliano, Farina dottor Mario e Neri Renato, rappresentanti dei datori di lavoro;

Esposito Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3937)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1952.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950 di costituzionè della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Imperia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Livrea dott. Costante, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Locori Sauro, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gheri geom. Elio, rappresentante del Genio civile;

Romano rag. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Alessandri Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giacomazzi Giuseppe, Rossi Alpinolo, Garuti Francesco, Gennari Giuseppe, Gori Ventino, Oreggia Pietro e Bottini Costanzo, rappresentanti dei lavoratori;

Gelosa Alcide, Roberti dott. Mario, Zaccarini ragioniere Manlio e Ravella Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mosolino Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1952.

Classificazione, agli effetti della pesca, delle acque interne dell'Emilia ed elenco delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca nelle acque medesime.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Vista la proposta del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia, tendente ad ottenere la unificazione dei vari decreti prefettizi concernenti la classificazione delle acque interne dell'Emilia e gli elenchi delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca nelle acque medesime;

Visti i pareri favorevoli delle Commissioni provinciali di pesca di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia e dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Agli effetti della pesca, le acque interne delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, sono classificate in principali e secondarie.

Sono considerate principali:

a) tutte le acque a valle della via Emilia;

b) i bacini naturali ed artificiali.

Sono considerate secondarie:

a) tutte le acque a monte della via Emilia, esclusi i bacini naturali ed artificiali.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali:

1) Filare tramagliato o tremaglio. — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venti. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 31 agosto. E' sempre vietato l'uso a strascico;

2) Bilancione a mano ed a carrucola. — Lato massimo della rete metri quindici. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete non superiore a metri due di lato con maglie di lato non inferiore a millimetri quindici. L'uso del bilancione, con o senza il quadrato centrale, è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno;

3) Bilancia a mano ed a carrucola. — Lato massimo della rete metri quattro. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno;

4) Bilancino o quadratello. — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

5) Guada o Ligorsa. — Lunghezza massima del lato strisciante metri zero e settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno e durante le torbide;

6) Bertovello o Bigullo. — Diametro massimo della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 settembre;

7) Nasse. — La distanza tra i vimini, le corde metalliche ecc., non deve essere inferiore a millimetri dieci. L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 settembre;

8) Tirlindana;

9) Canna. — Con uno o più ami, con o senza mulinello, con esca viva o finta.

Fiume Po.

Nel fiume Po l'uso delle reti e degli attrezzi sopra specificati è consentito senza limitazioni di tempo. Nel predetto fiume è, inoltre, consentito l'uso delle seguenti reti:

1) Rete da canale (rete a strascico). — Lunghezza massima della rete metri settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. Può essere usata con non più di due barche. E' vietato l'uso di forche, pertiche ferrate od altro mezzo atto a percuotere il fondo od a trattenervi contro la fune del piede. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

2) Tremaglione. — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno;

3) Maggiora (rete a mantello per la pesca dello storione). — Lunghezza massima della rete metri cento. Il lato delle maglie della rendina non deve essere inferiore a millimetri ottanta;

4) Sparviero o Jazzo. — L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque secondarie:

1) Bilancino o Quadratello. — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

2) Tirlindana;

3) Canna. — Con uno o più ami, con o senza mulinello, con esca viva o finta.

Norme varie:

a) Nella provincia di Ferrara il lato delle maglie del quadrato centrale del « bilancione a mano ed a carrucola » non deve essere inferiore a millimetri sette:

b) Nel tratto del fiume Po, scorrente nella provincia di Reggio Emilia, è consentito, per la pesca dello streggio, l'uso del *Tremaglio o Raien* avente le seguenti caratteristiche: Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete centimetri cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri tredici. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 15 giugno;

c) Nel tratto del fiume Po, scorrente nella provincia di Reggio Emilia, è, inoltre, consentito l'uso della « Streggiaia », avente le seguenti caratteristiche: Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 31 ottobre;

d) In tutte le acque interne dell'Emilia è consentito l'uso del « Guadino ». Detta rete può essere usata

esclusivamente come rete ausiliaria da coloro che esercitano la pesca con le bilancie, con la tirlindana e con la canna;

e) La misura delle maglie si prende a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi;

f) Tutti i decreti emessi dalle Prefetture di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, concernenti la classificazione delle acque e l'elenco delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca nelle acque delle rispettive provincie, sono abrogati;

g) Le infrazioni al presente decreto saranno punite a norma di legge.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

(3926)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa,

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Grosseto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Grande dott. Ferruccio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lagomarsini dott. Remo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bonanni geom. Armando, rappresentante del Genio civile;

Tosti dott. Evangelista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Fellì per. agr. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura;

Soldateschi Vario, Serenari Decimo, Barbato Saverio, Cavina Mario, Magagnini Folco, Restante Pierino e Balloni Stenello, rappresentanti dei lavoratori,

Friuli dott. Alfredo, Bindi Angelo, Sgherri Olgeno e Pieri Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cecchetti Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3948)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Livorno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tollis Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Pertini dott. Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pratesi Giuseppe, Santini Giovanni, Baldini Danilo, Montauti Alberto, Ciampi Aldo, Maggini Piero e Bagnoli Umberto, rappresentanti dei lavoratori;

Mannucci dott. Ettore, Lenzi Carlo, Bertoletti dottor Fausto e Bandinelli Natale, rappresentanti dei datori di lavoro;

Berti Pasqualino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3949)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio generale delle irrigazioni ed opifici del torrente Astico », con sede in Thiene (Vicenza) e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 29 luglio 1952, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio generale delle irrigazioni ed opifici del torrente Astico », con sede in Thiene (Vicenza) e l'ing. Umberto Valdo è stato nominato commissario governativo per la straordinaria amministrazione dell'ente.

(3850)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 luglio 1952, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur al signor Eivind Eeg Larsen, Vice console di Norvegia a Genova.

(3951)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Roccaraso (L'Aquila)

Con decreto Ministeriale 8 agosto 1952, n. 2792, previa decisione sulla opposizione presentata, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Roccaraso vistata in planimetria in scala 1:1000 e le relative norme edilizie valevole soltanto per la zona prevista dalla presente variante.

(3967)

Approvazione alla variante al piano di ricostruzione di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara)

Con decreto Ministeriale 8 agosto 1952, n. 1782, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Villafranca in Lunigiana.

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine 13 giugno 1953 fissato dal decreto Ministeriale 4 giugno 1951, n. 1625.

(3968)

Approvazione del 4° progetto di variante al piano di ricostruzione di Frascati

Con decreto Ministeriale 8 agosto 1952, n. 2640, è stato approvato, previa decisione sulla opposizione presentata, il 4° progetto di variante al piano di ricostruzione di Frascati, firmato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine fissato per l'attuazione del piano originario, prorogato fino al 31 ottobre 1953.

(3969)

Varianti alle norme edilizie annesse al piano di ricostruzione di Pietra Ligure

Con decreto Ministeriale dell'8 agosto 1952, n. 2623, sono state approvate le varianti alle norme edilizie annesse al piano di ricostruzione di Pietra Ligure, già approvato con decreto Ministeriale 22 aprile 1948.

(3957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Michele Giardinelli di Francesco nato a Vaglio Lucano (Potenza) ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Torino nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 agosto 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	650,50
» Firenze	624,90	645,25
» Genova	624,92	649 —
» Milano	624,93	649,50
» Napoli	624,90	647,75
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	651 —
» Torino	624,93	645 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,91	646,50

Media dei titoli del 21 agosto 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,45
Id. 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	73,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,15
Id. 5 % 1936	92,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,85

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 agosto 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	» 650,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	290625	192,50	*Servetti* Giuseppina fu Francesco, moglie di Gagliasso Andrea, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolato per dote.	*Salvetti* Giuseppina fu Francesco, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	173492	1.800 —	Cicalese Maria Antonietta di Raffaele vedova Galdieri, moglie in seconde nozze di Grisi Alfredo, dom. in Nocera Inferiore (Salerno), con usufrutto a Martinz *Elisa* fu *Agnes* nubile, dom. a Nocera Inferiore (Salerno).	Come contro con usufrutto a Martinz *Elisabetta Maria* fu *Agnese*, dom. a Nocera Inferiore (Salerno).
Id.	173493	2.000 —	Come sopra con usufrutto come sopra.	Come sopra con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	249874	308 —	Rapetti Giordana fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Salina *Caterina* di Giuseppe vedova Rapetti, dom. ad Angera (Varese).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Salina *Carolina*, ecc., come contro.
Id.	249875	101,50	Come sopra con usufrutto a Salina *Caterina* di Giuseppe.	Come sopra con usufrutto a Salina *Carolina* di Giuseppe.
Id.	213122	94,50	Gavegno Nicoletta fu Alessandro, ved. di Baltuzzi *Luigi*, dom. a Bruno (Alessandria).	Gavegno Nicoletta fu Alessandro, ved. di Baltuzzi *Gerolamo Luigi*, ecc., come contro.
Id.	259527	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	147283	350 —	Gavegno Nicoletta fu Alessandro, ved. di *Balduzzi Luigi*, dom. a Bruno (Alessandria).	Come contro, ved. di *Baltuzzi Gerolamo Luigi*, dom. a Bruno (Alessandria).
Id.	277092	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	290703	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	361896	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376386	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	391552	399 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	856539	1.102,50	Del Bono Mario fu Cesare, con usufrutto a Mascherpa *Teresita* fu Giovanni, vedova del Bono Cesare.	Del Bono Mario fu Cesare, con usufrutto a Mascherpa *Maria Teresa* fu Giovanni, vedova Del Bono Cesare.
Red. 3,50 % (1934)	515142	899,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959) Serie 8ª	8285	Cap. nomin. 300.000 —	Mauri *Ines* di Alfredo, dom. in Piacenza.	Mauri *Nives* di Alfredo, dom. in Piacenza.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 11ª	117	20.000 —	Colombo Franco fu Ermenegildo *detto Bolla*, minore ecc.	Colombo Franco fu Ermenegildo, minore ecc.
Id. Serie 8ª	168	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 11ª	418	190.000 —	*Colombo Bolla* Franco fu Ermenegildo.	Come sopra.
Id. Serie 14ª	342	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 6ª	280	1.000 —	Colombo Franco fu Ermenegildo *detto Bolla*, minore, ecc.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 51ª	445	5.000 —	*Colombo Bolla* Franco fu Ermenegildo.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie Q	342	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	142014	Rendita 1.395 —	Magliola Paolo fu Vittorio, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a *Ochetto Bettina* fu Giacomo vedova Magliola, dom. a Biella.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Ochetto Luigia Maria Elisabetta* fu Giacomo, dom. a Biella.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 37ª	7	Cap. nomin. 8.000 —	*Zipponi* Cesira fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Bersini Rosina di Valentino, dom. a Castrezzato (Brescia).	*Gipponi* Cesira fu *Carlo-Paolo*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3469) Roma, addì 12 luglio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta amministrativa nell'adunanza del 25 luglio 1952;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in matematica o in fisica o in ingegneria.

I concorrenti debbono, alla data della presente ordinanza, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle brogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Art 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, in carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di questo ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare in carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 10 del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della

Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero della guerra di liberazione, ovvero della lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera o), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8), del precedente art. 5, un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data della presente ordinanza.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami comprendono due prove scritte ed una prova orale.

Per le prove scritte i candidati avranno a disposizione sei ore; la prova orale durerà non meno di un'ora.

Una prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di analisi matematica o di meccanica razionale.

L'altra prova scritta verterà su di un argomento, scelto dal candidato, fra quattro argomenti proposti dalla Commissione, inerenti rispettivamente all'analisi matematica, alla meccanica razionale, alla meccanica applicata, alla fisica moderna.

La prova orale consisterà in un colloquio su uno o più degli argomenti sovra indicati. Sarà tenuto conto della dimostrazione pratica che il candidato dovesse dare, a sua richiesta e con esito favorevole, di saper tradurre in inglese od in tedesco lavori nelle sovra indicate discipline.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del Concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti per le prove d'esame e per i titoli, e di quindici punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di cento. La ripartizione dei punti tra le prove di esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Nella ripartizione dei punti riservati ai titoli la Commissione terrà particolarmente conto dei titoli che dimostrino speciali conoscenze, da parte dei candidati, in analisi matematica, in meccanica razionale, in meccanica applicata, in fisica moderna.

Art. 14.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nelle prove scritte.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo, per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di cento punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex combattenti) dei concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che esso abbia il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, sarà nominato ricercatore di grado 10°, con gli assegni inerenti a tale grado. Qualora non fosse riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 1° agosto 1952

Il presidente: COLONNETTI

(4003)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 123 e successivi dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento,

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 383, relativa all'aumento del ruolo organico della Magistratura ordinaria;

Vista la legge 23 aprile 1952, n. 415;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia stimata;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180), e per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del numero 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il predetto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 45 anni.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale qualità deve risultare nel modo indicato nell'art. 4 del presente bando.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

e) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine, indicato nell'articolo seguente, per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 32, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro il 5 gennaio 1953.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Art. 4.

Parimenti entro il 5 gennaio 1953 devono essere presentati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo di L. 40);

b) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 24).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo di L. 24);

d) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria indicata nell'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 5 (carta da bollo da L. 24).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo di L. 32;

f) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando (carta da bollo di L. 85);

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso.

Possono esibirsi, in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare della povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma, del cancelliere del tribunale, del segretario della Procura della Repubblica di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari civili di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo L. 40), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo L. 24) di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, o di epurazione e di aver riportato almeno la qualifica di « distinto ».

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualifica di ex combattente e il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo L. 32).

La qualifica di profugo dell'Africa italiana deve essere dimostrata secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

La qualifica di profugo delle terre di confine deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto in guerra, o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di figlio d'invalido o di mutilato di guerra, o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal modello 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero da certificato, su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la decisione definitiva della Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 2, n. 5, devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco e lo stato di coniugato dall'estratto dell'atto di matrimonio.

I candidati ammessi alle prove orali possono dimostrare il possesso dei titoli di preferenza nella graduatoria, previsti dalle leggi vigenti, fino al termine delle prove stesse.

Art. 6.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero che non siano in regola con il bollo.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art. 4 tutti i documenti prescritti in regola col bollo, e debitamente legalizzati, salva l'eccezione preveduta nel comma quarto del citato articolo;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1850, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 11.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 2 agosto 1952

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1952
Registro Grazia e giustizia n. 17, foglio n. 119. — OLIVA

(4089)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a sessantaquattro posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 28 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, col quale venne indetto un concorso per esami a sessantaquattro posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 4171;

Veduto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria qui di seguito descritta dei candidati vincitori del concorso per sessantaquattro posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, e di quelli idonei, è approvata:

COGNOME E NOME	Media scritti	Orale	Totale
1. Orfei Glauco	43,33	45,00	88,33
2. Giorgieri Giuseppe, combattente	42,50	45,00	87,50
3. Domenella Giuseppe	39,00	45,00	84,00
4. Cappuccio Antonio	40,66	43,00	83,66
5. Fedrazzi Villiam	43,00	40,00	83,00
6. Caputo Francesco	38,91	44,00	82,91
7. Bocci Enrico, combattente	38,50	44,00	82,50
8. Pennarola Gennaro	41,16	40,00	81,16
9. Chiesi Ciro	41,00	40,00	81,00
10. Riccardo Pietro	40,75	40,00	80,75
11. De Dominici Placido	41,08	38,00 + 1 franc.	80,08
12. Della Corte Mario	38,00	42,00	80,00
13. Feruglio Americo	39,58	40,00	79,58
14. Meta Ego Spartaco	41,50	38,05	79,55
15. Bernasconi Angela	36,50	43,00	79,50
16. De Marco Antonino	37,50	41,75	79,25
17. D'Albora Giovanni Battista	39,16	40,00	79,16
18. D'Addesio Carmine	40,50	38,00	78,50
19. Capobianco Sergio	38,33	40,10	78,43
20. Casino Donato	38,33	40,00	78,33
21. D'Errico Pasqualino	38,16	40,00	78,16
22. Corradini Fausto	37,08	40,00 + 1 franc.	78,08
23. Belli Michele	37,50	40,25	77,75
24. Spatuzza Michele Gildo	37,50	40,00	77,50
25. Zecchiaroli Fioravanti Alberto	37,16	40,00	77,16
26. Marchionne Salvatore	40,00	37,00	77,00
27. Pagano Italo Augusto	38,91	38,00	76,91
28. Persi Felice	36,83	40,05	76,88
29. Martorelli Nicola	39,83	37,00	76,83
30. Falladino Vincenzo, inv. di guerra	43,75	33,00	76,75
31. Renzulli Teobaldo	43,66	33,05	76,71
32. D'Amico Giacomo	40,66	36,00	76,66
33. Pamio Valdo	41,50	35,00	76,50
34. Attanasio Gennaro	38,33	38,00	76,33
35. Paolucci Gabriele	41,25	35,00	76,25
36. Brizzio Carlino	38,00	38,00	76,00
37. De Petris Salvatore Gregorio	37,83	38,10	75,93
38. Cuppone Michele Nunzio	40,83	35,00	75,83
39. Gilioli Contardo, partigiano combattente	41,50	34,00	75,50
40. Burri Flavio	37,33	38,00	75,33
41. Iossa Lucio	42,08	33,00	75,08
42. Toccoli Saverio, combattente	40,00	35,05	75,05
43. Maialetti Antonio	40,00	35,00	75,00
44. Margarita Germano	39,91	35,00	74,91
45. Palladino Luigi	39,83	35,05	74,88
46. Nepi Gualtiero	40,83	34,00	74,83
47. Gabrielli Argentino	37,66	37,00	74,66
48. Magi Carlo Alberto	40,83	33,00	73,83
49. Ferrotta Angela, avv. 2ª categoria	38,00	35,50	73,50
50. Percopo Romano	38,83	34,60	73,43
51. Risitano Francesco	39,16	34,20	73,36
52. Pellicanò Mario, combatt.	39,58	33,70	73,28
53. Candelmo Guido	40,00	33,20	73,20
54. Munetti Romolo	37,00	36,10	73,10
55. Donato Michele	36,33	36,70	73,03
56. Leone Salvatore	36,16	36,85	73,01
57. Murrone Giovanni	37,50	35,50	73,00
58. Zingaro Guglielmo	38,16	34,80	72,96
59. Cerritelli Leda	36,58	36,30	72,88
60. Boccolini Roberto	38,50	34,35	72,85
61. Pittari Domenico Antonio	35,83	37,00	72,83
62. Goretti Mario	37,66	35,00	72,66
63. De Vico Emilio	38,08	34,50	72,58
64. Marcovecchio Vincenzo	35,00	37,50	72,50
65. Pompini Carlo	37,16	35,30	72,46
66. Saccani Luigi	37,91	34,50	72,41
67. Lamberti Vincenzo	36,66	35,70	72,36
68. Giusto Angelo	37,66	34,65	72,31
69. Manicone Fedele	36,25	36,05	72,30
70. Mori Vittorio Antonio	37,33	34,95	72,28
71. Melucci Luciano	35,25	37,00	72,25
72. Meloni Marco	36,16	36,05	72,21
73. Barnaba Alessandro	35,16	37,00	72,16
74. Arria Fortunato	35,00	37,15	72,15
75. Mastrogiacomo Vittorio	37,00	35,10	72,10
76. Di Bussolo Angelo	35,00	37,00	72,00
77. Di Nucci Giovanni	36,66	35,00	71,66
78. D'Addazio Pietro	36,16	35,00	71,16
79. Bollini Walter	38,00	33,00	71,00
80. Ramaioli Ernesto Lino combattente	36,66	34,00	70,66
81. Pernice Palmerino	37,50	33,10	70,60
82. Valente Valentino	35,50	35,00	70,50
83. Mosca Michele	38,33	32,00	70,33
84. Perini Lino	39,00	31,00	70,00
85. Staiti Giuseppe	35,66	34,00	69,66
86. Demoro Maurizio Virgilio, avv. 2ª categoria	37,50	32,10	69,60
87. Torre Tullio	39,50	32,00	69,50
88. Pellegrino Giuseppe, combattente	38,00	31,40	69,40
89. Raspanti Garardo, combattente	35,00	34,25	69,25
90. De Socio Giovanni, combattente	39,00	30,00	69,00
91. Petti Gabriele	38,50	30,25	68,75
92. Boccuni Giuseppe	37,50	31,00	68,50
93. Fiorello Giuseppe	36,25	32,00	68,25
94. Cappelluti Dino	35,83	32,00	67,83
95. Brandolini Angelo	37,00	30,50	67,50
96. Micarelli Giovanni	36,00	31,25	67,25
97. de Cesare Grazio, combattente	35,00	32,00	67,00
98. Marcangelo Francesco	36,83	30,00	66,83
99. Antonelli Antonio, combattente	36,66	30,15	66,81
100. Scandiffio Francesco	36,66	30,10	66,76
101. Claudi Rita	36,66	30,00	66,66
102. Caddeo Sergio, combattente	35,33	31,00	66,33
103. Battistini Vincenzo	36,16	30,00	66,16
104. Cifuni Elda	35,83	30,00	65,83
105. Monticelli Anna Maria	35,50	30,00	65,50
106. Mura Giovanni Maria	35,00	30,00	65,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sottoindicato:

1. Orfei Glauco
2. Giorcieri Giuseppe, combattente
3. Domenella Giuseppe
4. Cappuccio Antonio
5. Pedrazzi Villiam
6. Caputo Francesco
7. Bocci Enrico, combatt.
8. Pennarola Gennaro
9. Chiesi Ciro
10. Riccardo Pietro
11. De Dominici Flacido
12. Della Corte Mario
13. Feruglio Americo
14. Meta Ego Spartaco
15. Bernasconi Angela
16. De Marco Antonino
17. D'Albora Giovanni Battista
18. D'Addesio Carmine
19. Capobianco Sergio
20. Casino Donato
21. D'Errico Pasqualino
22. Corradini Fausto
23. Belli Michele
24. Spatuzza Michele Gildo
25. Zecchiaroli Fioravanti Alberto
26. Marchionne Salvatore
27. Pagano Italo Augusto
28. Persi Felice
29. Martorelli Nicola
30. Palladino Vincenzo, invalido di guerra
31. Renzulli Teobaldo
32. D'Amico Giacomo
33. Pamio Valdo
34. Attanasio Gennaro
35. Paolucci Gabriele
36. Brizio Carlino
37. De Petris Salvatore Gregorio
38. Cuppone Michele Nunzio
39. Gilioli Contardo, partigiano combattente
40. Burri Flavio
41. Iossa Lucio
42. Toccoli Saverio, comb.
43. Maialetti Antonio
44. Margarita Germano
45. Palladino Luigi
46. Nepi Gualtiero
47. Gabrielli Argentino
48. Magi Carlo Alberto
49. Ferrotta Angela, avv. 2ª categoria
50. Percopo Romano
51. Risitano Francesco
52. Pellicanò Mario, combattente
53. Candelmo Guido
54. Muneti Romolo
55. Donato Michele
56. Leone Salvatore
57. Ramaioli Ernesto Lino, combattente
58. Demoro Maurizio Virginio, avv. 2ª categoria
59. Pellegrino Giuseppe, combattente
60. Raspanti Gerardo, combattente
61. De Socio Giovanni, combattente
62. de Cesare Grazio, combattente
63. Antonelli Antonio, combattente
64. Caddeo Sergio, combattente

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Murrone Giovanni
2. Zingaro Guglielmo
3. Cerritelli Leda
4. Boccolini Roberto
5. Pittari Domenico Antonio
6. Goretti Mario
7. De Vico Emilio
8. Marcovecchio Vincenzo
9. Pompini Carlo
10. Saccani Luigi
11. Lamberti Vincenzo
12. Giusto Angelo
13. Manicone Fedele
14. Mori Vittorio Antonio
15. Melucci Luciano
16. Meloni Marco
17. Barnaba Alessandro
18. Arria Fortunato
19. Mastrogiacomo Vittorio
20. Di Bussolo Angelo
21. Di Nucci Giovanni
22. D'Addazio Pietro
23. Bollini Walter
24. Pernice Falmerino
25. Valente Valentino
26. Mosca Michele
27. Perini Lino
28. Staiti Giuseppe
29. Torre Tullio
30. Petti Gabriele
31. Boccuni Giuseppe
32. Fiorello Giuseppe
33. Cappelluti Dino
34. Brandolini Angelo
35. Micarelli Giovanni
36. Marcangelo Francesco
37. Scandiffio Francesco
38. Claudi Rita
39. Battistini Vincenzo
40. Cifuni Elda
41. Monticelli Anna Maria
42. Mura Giovanni Maria

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, per gli ulteriori effetti di legge.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corti dei conti, addì 21 luglio 1952
Registro Interno n. 17, *foglio n.* 316. — MARTORELLA

(3900)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero di grazia e giustizia (ruolo del personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni), riservati ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 25 luglio 1952).

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo del personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni, n. 14 (quattordici) posti di assistente (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 settembre 1952, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio, indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(3793)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.